

CODICE ETICO DEL GRUPPO CMV SPA

Introduzione alla conoscenza del Gruppo.

Il Gruppo CMV SPA è costituito dalle Società CMV SpA, Casinò di Venezia Gioco SpA e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl e di seguito è definito il "Gruppo".

DESCRIZIONE DEL GRUPPO

CMV S.p.A., il cui capitale sociale è interamente controllato dal Comune di Venezia, ha per oggetto sociale la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari e l'attività di assunzione e cessione di partecipazioni.

CMV S.p.A. controlla interamente il capitale sociale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A., che ha per oggetto sociale la gestione della Casa da Gioco di Venezia.

Casinò Di Venezia Gioco S.p.A. controlla interamente il capitale sociale di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., società che cura servizi di ristorazione, entertainment, eventi, congressi, catering e gioco on line.

Il presente documento, denominato Codice Etico (di seguito, anche "Codice"), è un documento ufficiale ed è stato elaborato al fine di definire ed esprimere i valori e le responsabilità etiche fondamentali che le Società del Gruppo (di seguito, anche "Società") assumono espressamente nei confronti di tutti gli interlocutori con i quali si trovano ad interagire. Per il Gruppo principi quali la legalità, la concorrenza leale, l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano comportamenti che contribuiscono all'affermazione delle Società e che le caratterizzano improntandone i comportamenti sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.

L'insieme di questi principi deve ispirare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per le Società e in nessun caso saranno giustificati comportamenti tenuti in violazione di tali principi, anche se perseguiti con l'intenzione di agire per il bene delle stesse o del Gruppo.

Il Codice, adottato formalmente dagli organi amministrativi di ciascuna Società, ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle Società i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

CODICE ETICO

INDICE

PREMESSA: IL CODICE ETICO

INTRODUZIONE

- Articolo 1. Finalità e contenuti del Codice Etico
- Articolo 2. Destinatari e diffusione del Codice
- Articolo 3. Efficacia del Codice
- Articolo 4. Attuazione e aggiornamenti del Codice
- Articolo 5. Riferimenti

PRINCIPI ETICI GENERALI

- Articolo 6. Definizione dei principi generali
- Articolo 7. Legalità
- Articolo 8. Trasparenza
- Articolo 9. Imparzialità
- Articolo 10. Correttezza
- Articolo 11. Diligenza, efficienza e professionalità
- Articolo 12. Spirito di servizio
- Articolo 13. Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi
- Articolo 14. Rapporti con il mercato e la Concorrenza
- Articolo 15. Gestione del rischio
- Articolo 16. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 17. Tutela della Privacy
- Articolo 18. Riservatezza
- Articolo 19. Lotta al riciclaggio e mezzi di pagamento
- Articolo 20. Conflitto di interessi
- Articolo 21. Gestione della Casa da Gioco
- Articolo 22. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche
- Articolo 23. Rappresentanza federativa
- Articolo 24. Ambiente e territorio
- Articolo 25. Regali e omaggi
- Articolo 26. Immagine
- Articolo 27. Sistemi informatici
- Articolo 28. Fede pubblica
- Articolo 29. Contrasto del terrorismo e della criminalità

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI

- Articolo 30. Principi generali dei criteri di condotta
- Articolo 31. Rapporti con i Clienti
 - 31.1 Uguaglianza ed imparzialità
 - 31.2 Contratti e comunicazioni con i clienti
 - 31.3 Qualità e customer satisfaction
 - 31.4 Interazione con i clienti
 - 31.5 Prevenzione del gioco d'azzardo e tutela dei minori
 - 31.6 Responsabilità nella somministrazione di alimenti e di bevande alcoliche
 - 31.7 Controllo del gioco d'azzardo patologico nel casinò fisico

- 31.8 Tutela della personalità individuale
- 31.9 Giochi
- 31.10 Sicurezza della clientela nelle sale giochi del Casinò
- Articolo 32. Rapporti con i Committenti
- Articolo 33. Rapporti con i Fornitori: scelta del fornitore
- Articolo 34. Conferimento incarichi professionali
- Articolo 35. Rapporti con le pubbliche autorità
- Articolo 36. Rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione
- Articolo 37. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
- Articolo 38. Politiche del Personale
 - 38.1 Rispetto reciproco
 - 38.2 Doveri dei dipendenti
 - 38.3 Doveri dei collaboratori
 - 38.4 Doveri dei dirigenti
 - 38.5 Selezione del personale ed assunzione
 - 38.6 Valorizzazione e formazione delle risorse
 - 38.7 Sicurezza e salute
 - 38.8 Tutela della persona
 - 38.9 Gestione delle informazioni
 - 38.10 Conflitto di interessi
 - 38.11 Utilizzo dei beni Aziendali
- Articolo 39. Tutela degli Azionisti
- Articolo 40. Rapporti istituzionali
- Articolo 41. Contributi e sponsorizzazioni

PREMESSA: IL CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Questo codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento tramite il quale le Società del Gruppo CMV SpA si impegnano a contribuire, nel compimento della propria missione e conformemente alle leggi e ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi affidati al Gruppo.

In ragione della sua portata applicativa e del suo livello di incisività sull'organizzazione e sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali la sua attuazione sarà concretizzata secondo il seguente schema:

- Adozione da parte degli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo;
- Comunicazione diretta alla struttura di vertice atta ad enfatizzare i compiti e le responsabilità del personale preposto ad avere un ruolo manageriale nella società;
- Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei Dirigenti e dei Quadri che -per la particolarità delle mansioni svolte, a giudizio del loro superiore gerarchico- sono particolarmente coinvolti in attività sensibili;
- Diffusione presso i dipendenti, consulenti, partner e fornitori ed in generale gli stakeholder.

INTRODUZIONE: ARTICOLI DA 1 A 5

ARTICOLO 1. Finalità e contenuti del Codice Etico

Il presente Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività del Gruppo CMV SpA e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno della Società a contribuire allo sviluppo socio economico del Comune di Venezia e del territorio in cui opera per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi al Gruppo affidati.

ARTICOLO 2. Destinatari e diffusione del Codice

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti dei componenti gli organi sociali delle Società, degli Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01, dei loro dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi in esso espressi.

Il Gruppo si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da esso instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore del Gruppo e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi destinatari come sopra definiti.

ARTICOLO 3. Efficacia del Codice

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura del loro incarico nell'adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto sociale; integrano inoltre la condotta rilevante ai fini del corretto assolvimento

degli obblighi di fedeltà e di diligenza attesi da dirigenti e dipendenti, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai fornitori. L'inosservanza dei comportamenti cui il Gruppo attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

ARTICOLO 4. Attuazione e aggiornamenti del Codice

Il Codice è adottato dalle Società del Gruppo CMV mediante delibera degli Organi Amministrativi; esso potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate in seguito dagli stessi componenti degli Organi di Amministrazione e delle strutture di vertice aziendali.

ARTICOLO 5. Riferimenti

- Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- Artt. 2103-2106, 2118, 2119 del Codice Civile;
- Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali;
- Art. 7 della Legge n. 300/1970 - Statuto dei lavoratori;
- Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231- "Responsabilità amministrativa degli Enti" e successive modifiche e/o integrazioni;
- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679;
- Decreto legislativo n. 231/2007 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo";
- Decreto Ministeriale Interni 17 febbraio 2011 e ss.mm.ii. - Determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio - operatori non finanziari;
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Per Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl Dlgs. N. 155/1997 sicurezza alimentare (H.A.C.C.P.);
- Convenzione tra Comune di Venezia e Casinò SpA sottoscritta il 26.6.2012 rep. n. 16538 (e successive modifiche e integrazioni);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- D.lgs. 175/2016 - Testo unico sulle Società a capitale Pubblico;
- Dlgs. 8 aprile 2013 n. 39 - Inconferibilità e Incompatibilità;
- DPR n. 251 del 30 novembre 2012 di attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.L. 158/2012 ("Balduzzi" convertito in Legge 8/11/2012 n. 189 - di particolare rilievo l'art. 7) e successive modifiche, integrazioni, circolari interpretative ministeriali;
- il D.L. 87/2018 ("Dignità" convertito in Legge 09/08/2018 n. 96);

PRINCIPI GENERALI: ARTICOLO DA 6 A 29

ARTICOLO 6. Definizione dei principi generali

La reputazione del Gruppo dipende dal comportamento del suo personale. Ogni dipendente e collaboratore delle Società (Organi societari e propri membri, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner, fornitori) deve contribuire all'affermazione di una cultura d'impresa che legittimi la Stessa come soggetto capace di perseguire il suo scopo, mantenendo una costante attenzione ai principi di responsabilità sociale, con la ricerca di soluzioni che integrino la valutazione delle ricadute per il benessere della comunità in cui le Società del Gruppo sono inserite.

Di conseguenza le azioni, i rapporti, le transazioni, la gestione delle risorse umane ed i comportamenti svolti nell'esercizio delle competenze e delle funzioni assegnate devono essere improntati al rispetto dei principi etici.

Costituiscono principi etici generali del Gruppo i seguenti principi: Legalità, Trasparenza, Imparzialità, Correttezza, Diligenza, Efficienza e Professionalità, Spirito di servizio, Valorizzazione professionale e Collaborazione tra colleghi, Rapporti con il mercato e la concorrenza, Gestione del rischio, Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Tutela della Privacy, Riservatezza, Lotta al riciclaggio, attenzione alle situazioni di Conflitto di interessi, Rapporti con le Istituzioni Pubbliche, Rappresentanza istituzionale, Ambiente e territorio, Regali e omaggi, Immagine, Sistemi informatici, Fede pubblica, Contrasto del terrorismo e della criminalità.

ARTICOLO 7. Legalità

Il Gruppo s'impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali, respingendo la corruzione, le forme di riciclaggio, e ogni pratica illegale anche nelle forme di condotte che direttamente o anche solo indirettamente possano integrare forme di collaborazione con associazioni criminali, comunque denominate.

I componenti degli organi di governo societario, le direzioni aziendali, ed in generale i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il presente Codice e i protocolli e regolamenti interni. È espressamente vietata ogni e qualsivoglia operazione che possa concretizzarsi in un utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché qualunque attività e/o forma di riciclaggio.

Il perseguimento di un interesse delle Società non potrà essere considerato, in nessun caso, un'esimente al mancato rispetto della legge, né potrà giustificare una condotta non onesta.

ARTICOLO 8. Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione.

L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'esterno che all'interno delle Società del Gruppo, in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione, verbale o scritta, di facile e immediata comprensione e previa verifica dei requisiti dell'informazione stessa.

Nelle informazioni rese nei confronti dei clienti, così come nella formulazione dei contratti, le Società del Gruppo comunicano in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento di condizioni paritetiche.

Le Società del Gruppo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza e provvedono a pubblicare ed aggiornare le informazioni dalla normativa nazionale previste (per quanto applicabili a Società non annoverabili fra gli organismi di diritto pubblico) nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito web www.casinovenezia.it.

ARTICOLO 9. Imparzialità

Il Gruppo considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione interna ed esterna, pertanto respinge, contrasta e sanziona ogni discriminazione con riguardo all'età, al sesso, alle attitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose di tutti i suoi interlocutori.

I componenti degli organi di governo societario, le direzioni aziendali, ed in generale i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al principio di imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico - professionali.

Ciò si applica ad ogni aspetto delle decisioni, nelle relazioni con i propri *stakeholder*, siano essi clienti, dipendenti, fornitori, Istituzioni, Pubbliche Autorità.

ARTICOLO 10. Correttezza

Il principio di correttezza implica il rispetto da parte di tutti, nell'espletamento della propria attività lavorativa e professionale, dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza della Legge e dei Contratti/Regolamenti che disciplinano il Lavoro.

ARTICOLO 11. Diligenza, efficienza e professionalità

Il Gruppo considera di fondamentale importanza fornire ai propri clienti ed ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

A tal fine le prestazioni professionali dei dipendenti e dei collaboratori delle Società del Gruppo devono essere eseguite con la massima diligenza, accuratezza e professionalità.

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e l'efficienza dall'impiego delle risorse, mantenendo e garantendo il massimo grado di professionalità.

In nessun caso la convinzione di operare a vantaggio del Gruppo giustifica comportamenti in contrasto con i principi espressi e richiamati nel presente Codice.

ARTICOLO 12. Spirito di servizio

Il principio dello Spirito di servizio implica la fondamentale condivisione della missione del Gruppo.

Ciò comporta che ciascun destinatario delle disposizioni del Codice si ispiri costantemente, nei propri comportamenti, all'obiettivo ultimo di fornire un servizio di alto livello nell'interesse della collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità, alle più eque condizioni economiche e normative, senza alcuna arbitraria discriminazione.

ARTICOLO 13. Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi

Le Società del Gruppo considerano l'individuo, i suoi valori ed i suoi diritti, valori intangibili e da tutelare.

Le Società del Gruppo affermano il rispetto della persona e della sua dignità, condannando ogni comportamento lesivo, offensivo e/o prevaricatore, di vessazioni psicologiche e fisiche o di molestie sessuali.

Le risorse umane sono riconosciute come elemento irrinunciabile e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

I dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto delle normative aziendali, dei diritti e della dignità altrui e dell'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto dovranno improntare anche i rapporti con i terzi estranei al Gruppo.

ARTICOLO 14. Rapporti con il mercato e Concorrenza

Il Gruppo ritiene fondamentale il valore della concorrenza leale e libera ed informa le proprie azioni astenendosi da comportamenti non rispettosi di tali principi che, se perseguiti, minerebbero le relazioni con le proprie parti interessate.

Il Gruppo favorisce, sostiene e promuove comportamenti corretti negli affari da parte di tutti i destinatari del Codice in modo da rispettare le leggi sulla concorrenza, i titoli di proprietà industriale altrui e i diritti d'autore.

Il Gruppo censura i comportamenti di chiunque cerchi di commettere qualsiasi forma di frode in commercio e di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui sfruttando posizioni di forza o strumenti non leali.

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento dei destinatari del codice consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a dipendenti, dirigenti, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, amministratori, sindaci o liquidatori di società pubbliche o private, italiane o estere, perché gli stessi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Sono altresì vietati i medesimi comportamenti posti in essere per fare conseguire al Gruppo un indebito o illecito interesse o vantaggio.

In particolare, nell'ambito di rapporti con soggetti privati terzi, il Gruppo richiede, a tutti i destinatari del Codice di:

- Non dare o promettere, anche tramite intermediari, utilità o vantaggi di qualsiasi natura dai quali possa derivare un qualsiasi vantaggio improprio per il Gruppo;
- Non riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nella prestazione fornita;
- Evitare situazioni di conflitto di interesse;
- Assicurare sistematicamente la coerenza tra beneficiari dei pagamenti e soggetti esecutori delle prestazioni.

I componenti degli Organi Amministrativi, i componenti dei Collegi Sindacali, i rappresentanti delle organizzazioni associate, controllate o collegate, i dirigenti e in generale i dipendenti e collaboratori che, in funzione del loro ruolo, avessero accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico non debbono sfruttare tali informazioni per abusi o manipolazioni del mercato né diffondere le informazioni all'interno o all'esterno delle Società del Gruppo per ragioni non necessitate dallo svolgimento della propria funzione.

ARTICOLO 15. Gestione del rischio

Il Gruppo intende far crescere nei propri dipendenti una sensibilità ai rischi sottostanti alla loro quotidiana operatività. Questa consapevolezza deve trasparire dai comportamenti concreti di ognuno. Deve esistere la diffusa percezione di come il sistema di controllo interno presidi in concreto tali rischi senza dannose sovrapposizioni o colpevoli lacune.

ARTICOLO 16. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le Società garantiscono il massimo impegno a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e ad operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, la struttura interna preposta, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori soluzioni e delle migliori modalità e tempistiche di lavoro.

ARTICOLO 17. Tutela della Privacy

Le Società del Gruppo assicurano e garantiscono il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy, adottando ed attuando idonee procedure ed efficaci strumenti di gestione.

La privacy dei collaboratori e dei clienti è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che le Società del Gruppo richiedono agli stessi e le relative modalità di trattamento e conservazione, essendo esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali, fatte salve le informazioni espressamente autorizzate dai clienti ai fini del miglioramento dei servizi, e la vita privata dei collaboratori e dei clienti. Questi standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun titolare, delle norme a protezione della privacy. Il Gruppo adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679.

ARTICOLO 18. Riservatezza

Il Gruppo assicura la massima riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione dell'interessato ed in conformità alle norme giuridiche vigenti.

Inoltre, i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni siano esse di carattere confidenziale e non confidenziale acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione, pertanto non potranno rivelarle a terzi o farne uso improprio.

ARTICOLO 19. Lotta al riciclaggio e mezzi di pagamento

Fra le Società del Gruppo, Casinò di Venezia Gioco SpA e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl (quest'ultima per le attività di gioco on line) provvedono alla adeguata verifica della clientela, in base alla normativa antiriciclaggio attualmente vigente per lo specifico settore di appartenenza (Decreto legislativo n. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017).

I componenti degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti ed i collaboratori delle suddette società sono tenuti a rispettare tutte le norme di legge, le correlate disposizioni regolamentari, nonché le procedure interne per la prevenzione del riciclaggio.

Le Società del Gruppo non accettano o utilizzano mezzi di pagamento basati su valute non aventi corso legale, quali le criptovalute.

ARTICOLO 20. Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività ciascun soggetto coinvolto deve evitare ogni conflitto, anche potenziale, tra il suo interesse personale, sociale, finanziario o politico e il progredire degli interessi d'affari del Gruppo o dei suoi clienti. Occorre agire sempre in favore del Gruppo secondo modalità che ne accrescano la reputazione evitando ogni situazione che possa danneggiare l'immagine delle Società del Gruppo. Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, ne dà notizia ai propri responsabili i quali valutano l'opportunità di sollevarlo dallo specifico incarico. Il medesimo principio si applica ai componenti degli organi di governo societario, alla direzione aziendale ed ai collaboratori in genere.

ARTICOLO 21. Gestione della Casa da Gioco

Casinò di Venezia Gioco SpA nella gestione della Casa da Gioco garantisce il decoro, la serietà, la correttezza ed assicura con il più severo controllo la regolarità delle attività di gioco.

A tale fine assicura ed agevola ogni forma di controllo da parte del Comune, dei Ministeri e delle autorità preposte.

ARTICOLO 22. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

Il Gruppo, nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza, ispirandosi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e al rispetto dei principi del presente Codice.

Agendo nel rispetto della legge, favorisce la corretta amministrazione della giustizia, collaborando con la stessa anche in sede di indagini e di ispezioni.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente ai soggetti autorizzati, ed è garantita la tracciabilità dei contatti.

Quando il Gruppo si avvale di soggetti terzi per essere rappresentata, i medesimi sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi del Codice e delle norme di comportamento.

ARTICOLO 23. Rappresentanza Federativa

Casinò di Venezia Gioco SpA promuove la tutela di ogni questione afferente il gioco, anche tramite l'Associazione di categoria cui appartiene, presso le sedi istituzionalmente riconosciute.

A tal fine, la suddetta Società si impegna a:

- Instaurare canali stabili di comunicazione con gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- Promuovere la rappresentanza degli interessi e delle posizioni della categoria, in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito incarico.

ARTICOLO 24. Ambiente e territorio

Il Gruppo consapevole della propria responsabilità nei confronti della comunità in cui opera, si impegna a minimizzare gli impatti ambientali, diretti e indiretti, dell'attività aziendale, per preservare l'ambiente naturale a beneficio delle future generazioni.

Questo obiettivo viene perseguito attraverso la gestione sostenibile delle proprie risorse, il contenimento dei consumi, la riduzione delle perdite e la copertura dei fabbisogni con soluzioni tecnologiche a minore impatto ambientale, e garantendo una corretta eliminazione di ogni rifiuto prodotto dall'attività.

ARTICOLO 25. Regali e omaggi

Il Gruppo non ammette alcuna forma di regalo (donazione, utilità o qualsiasi altro beneficio) salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e quelli d'ospitalità riservati ai clienti di gioco, secondo le previsioni aziendali.

È consentito ricevere regali solo se di modico valore a condizione che non siano rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabili alle Società.

Sono altresì consentite le mance spontaneamente lasciate dai giocatori agli impiegati addetti ai giochi.

La gestione delle mance avviene nel rispetto degli accordi interni e della normativa fiscale vigente.

ARTICOLO 26. Immagine

L'immagine e la reputazione del Gruppo sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice.

Le Società del Gruppo si impegnano a trasmettere i principi etici contenuti nel presente Codice ad ogni dipendente e collaboratore delle Società stesse (Organi societari, Odv, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner, fornitori) per il raggiungimento di quel più alto valore che è l'etica e la responsabilità sociale che contraddistinguono la cultura del Gruppo nel fare impresa.

ARTICOLO 27. Sistemi informatici

Il Gruppo condanna qualsiasi attività svolta dai destinatari del codice finalizzata a falsificare documenti informatici, ad effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazioni, dati e programmi informatici e ad acquistare dispositivi o programmi informatici al di fuori dei canali di vendita autorizzati. I destinatari, ognuno in base al ruolo rivestito e alle responsabilità di volta in volta applicabili, sono responsabili della sicurezza e della cura dei sistemi utilizzati e sono soggetti alle disposizioni normative ed aziendali in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro. Ognuno dei destinatari è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

ARTICOLO 28. Fede pubblica

Il Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento falsificati. A tal fine è fatto obbligo a tutti i destinatari di rispettare ed applicare la legislazione vigente e le procedure interne di controllo e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento falsificati, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

In particolare Casinò di Venezia Gioco SpA, nella gestione delle attività di gioco, ha cura di applicare le medesime attenzioni anche nella gestione dei mezzi di gioco (gettoni, ticket, carte da gioco, strumenti di gioco) per salvaguardare la Società da rischi di falsificazione, contraffazione, alterazione o spendita strumentale contraria agli usi consentiti. Analoga attività di ulteriore specifica attenzione nella gestione delle attività di gioco sarà condotta da Casinò di Venezia Meeting & Dining Services per quanto applicabile al gioco on line.

ARTICOLO 29. Contrasto del terrorismo e della criminalità

Il Gruppo crede nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiedendo ai destinatari del Codice di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di tale natura.

Il Gruppo condanna le forme di criminalità organizzata, anche in quanto fenomeni che ostacolano il libero mercato e la concorrenza e condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio. A tal fine è fatto obbligo a tutti i destinatari e per quanto applicabile alla specifica funzione attenersi alle disposizioni ed alle procedure adottate per il contrasto al riciclaggio, segnalando alla struttura aziendale delegata le situazioni che facciano insorgere il sospetto di riciclaggio e/o ricettazione, avvalendosi, per l'individuazione delle operazioni sospette, degli Indicatori di Anomalia dettati dal Decreto del Ministero dell'Interno.

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI DA ARTICOLO 30 A 41

ARTICOLO 30. Principi generali dei criteri di condotta

Le Società del Gruppo esigono dai propri amministratori, dirigenti, dipendenti, partner e in genere da chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza, anche di fatto:

- il rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate;
- comportamenti corretti, tali da non pregiudicare l'immagine del Gruppo e l'affidabilità morale e professionale che costituisce elemento essenziale della Reputazione.

Il Gruppo, pertanto, adotta misure necessarie affinché il vincolo del rispetto della normativa

vigente, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da partner, fornitori, clienti e da ogni altro soggetto nell'ambito dei rapporti intrattenuti.

ARTICOLO 31. Rapporti con i Clienti

31.1 Uguaglianza ed imparzialità

Le Società del Gruppo si impegnano a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dalle normative vigenti, dalle convenzioni con il Comune di Venezia, dagli indirizzi dell'Amministrazione Comunale stessa, dai Regolamenti e dalle procedure adottate che fissano gli standard di qualità richiesti.

Le Società del Gruppo si impegnano, altresì, a non discriminare i propri clienti, ad instaurare un rapporto caratterizzato da elevata professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all'offerta della massima collaborazione.

31.2 Contratti e comunicazioni con i clienti

Le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiare e semplici, formulate con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- complete, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
- di diffusa e immediata disponibilità.

Per quanto riguarda la gestione del gioco, Casinò di Venezia Gioco SpA e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl, si impegnano al rispetto della normativa di legge e regolamentare di tutela del consumatore dai rischi di gioco eccessivo e aderiscono su base volontaria ai principi di promozione del gioco responsabile approvati dalla Federazione Nazionale Federgiochi e agli indirizzi di autodisciplina specifici per il settore commerciale di appartenenza.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti, che avverrà senza eccessive pressioni e sollecitazioni e con l'impegno di non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

31.3 Qualità e customer satisfaction

Le Società del Gruppo s'impegnano a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

31.4 Interazione con i clienti

Nella gestione dei clienti di gioco e dei servizi di ristorazione e banqueting le Società Casinò di Venezia SpA e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl, al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente, predispongono indagini di *customer satisfaction* o diversi sistemi di ascolto, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio prestato.

31.5 Prevenzione del gioco d'azzardo e tutela dei minori

Le Società Casinò di Venezia SpA e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl Casinò SpA adottano tutte le procedure di controllo necessarie ad impedire l'accesso dei minori al gioco. L'accesso dei minori alla struttura dei servizi di ristorazione, culturali e di intrattenimento è consentita nel pieno rispetto della legislazione vigente.

31.6 Responsabilità nella somministrazione di alimenti e di bevande alcoliche

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl assicura che non vengano servite bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Casinò di Venezia Gioco SpA cura che venga loro impedito il gioco.

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl ha adottato e mantiene aggiornato un manuale personalizzato per l'applicazione del metodo H.A.C.C.P.

31.7 Controllo del gioco d'azzardo patologico nel gioco fisico

Casinò di Venezia Gioco SpA ha un approccio fattivo alla promozione delle azioni utili ad evitare il gioco d'azzardo patologico.

Le situazioni di giocatori cronicamente e progressivamente incapaci di resistere all'impulso di giocare possono essere comunicate mediante "richiesta di inibizione" all'ingresso della casa da gioco.

Casinò SpA sensibilizza i propri dipendenti e collaboratori affinché durante l'approccio con eventuali giocatori patologici, anche non dichiarati, sappiano essere loro di sostegno fornendo tutte le informazioni utili per ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno (es. richiesta di inibizione).

31.8 Tutela della personalità individuale

Il Gruppo tutela l'integrità della persona, fisica e morale, ripudia ogni forma di prostituzione pur se compiuta tra persone adulte e consenzienti.

È vietato qualunque atto che possa, anche solo indirettamente, favorire o agevolare la pornografia e/o la prostituzione minorile e/o il c.d. "turismo sessuale".

Il Gruppo si impegna a non intrattenere rapporti con soggetti che violino in qualsiasi modo le norme in materia di salvaguardia del lavoro minorile e di tutela delle donne e/o esercitino le attività di procacciamento o utilizzo illegale del lavoro, attraverso il traffico di immigrati o la tratta degli schiavi.

31.9 - Giochi

Casinò di Venezia Gioco SpA e Casinò di Venezia Gioco Meeting & Dining Services Srl utilizzano, per la gestione dei giochi elettronici, unicamente software certificati e garantiti da primarie Società di Produzione accreditate e certificate a livello internazionale.

Casinò di Venezia Gioco SpA nel settore del gioco elettronico applica parametri di RTP (percentuale delle vincite sul volume totale giocato) significativamente più favorevoli per il cliente rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa per il settore VLT e pubblica i dati di sintesi periodici sulla percentuale trattenuta dalla casa rispetto al volume complessivo di gioco.

31.10 - Sicurezza della clientela nelle sale giochi del Casinò

Al fine di assicurare alla propria clientela un ambiente di gioco adeguato dal punto di vista della sicurezza, Casinò di Venezia Gioco SpA adotta tutte le misure necessarie allo scopo e aderisce alle misure previste dal protocollo di sicurezza della Prefettura di Venezia.

ARTICOLO 32. Rapporti con i Committenti

Il Gruppo valuta attentamente la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in modo da rilevare tempestivamente le anomalie e in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere il Gruppo nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione e sulla sicurezza del lavoro.

Nei rapporti con la committenza, il Gruppo assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

ARTICOLO 33. Rapporti con i Fornitori: scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore sono regolate in conformità alle procedure e regolamenti adottati dalle Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo CMV non sono soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto l'attività svolta è riconducibile unicamente all'attività di impresa e non può essere qualificata come attività di interesse pubblico.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi materiali e immateriali avviene sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della regolamentazione vigente.

ARTICOLO 34. Conferimento incarichi professionali

I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti delle Società del Gruppo sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato o dell'incarico dalle stesse ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Codice Etico, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite dal personale dipendente dal Gruppo.

Il Gruppo procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o vantaggi. In tale ambito il Gruppo considera come requisiti unicamente la competenza professionale, la reputazione, l'indipendenza, la capacità organizzativa, la correttezza e la puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Nel conferimento degli incarichi professionali, il Gruppo s'ispira ai criteri di correttezza, economicità trasparenza e professionalità ed inoltre risponde ai criteri ed agli indirizzi emanati dal Comune di Venezia.

In via generale deve essere documentata:

- l'esigenza di conferimento dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico, con particolare riferimento alle modalità specifiche di esecuzione, alla durata, al compenso, alle evidenze del lavoro svolto;
- va comunque garantita una adeguata tracciabilità delle scelte adottate.

I soggetti tenuti ad agire in nome o per conto del Gruppo, nello svolgimento degli incarichi professionali nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice.

I compensi e/o le somme comunque corrisposte ai collaboratori o fornitori nell'espletamento delle prestazioni devono essere ragionevoli e proporzionate alla attività svolta, sia tenuto conto delle condizioni di mercato sia delle caratteristiche specifiche della prestazione eseguita nell'interesse del Gruppo.

È vietato offrire o corrispondere ai suddetti soggetti omaggi o trattamenti di favore estranei alle normali relazioni di cortesia, con l'intento di favorire illecitamente gli interessi del Gruppo.

ARTICOLO 35. Rapporti con le pubbliche autorità

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, le Società del Gruppo rispettano in maniera rigorosa la normativa comunitaria, nazionale ed aziendale applicabili ed inoltre rispettano gli indirizzi dettati dal Comune di Venezia.

La gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio, possono essere esercitati esclusivamente da soggetti autorizzati ed improntati al rispetto dei principi del presente Codice.

Tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente ogni documentazione relativa al rapporto,

nonché relativa alle procedure in occasione delle quali le Società del Gruppo sono entrate in contatto con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari del presente Codice sono obbligati ad astenersi:

- dall'offrire opportunità di lavoro o alcun vantaggio a favore del funzionario pubblico coinvolto nel rapporto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso riconducibili;
- dall'offrire ai suddetti soggetti regali, omaggi o benefici, anche tramite terzi, salvo che si tratti di atto di cortesia di modico valore;
- dal promettere o far promettere altre forme di beneficio o vantaggio;
- dall'influenzare impropriamente, anche tramite terzi, le decisioni dell'istituzione interessata.

Nei flussi informatici da e per le Pubbliche Amministrazioni il Gruppo garantisce l'individuazione dei soggetti operanti.

Nel caso in cui le Società del Gruppo siano parte in procedimenti contenziosi in sede civile, penale od amministrativa, anche di natura stragiudiziale, gli organi societari, i dipendenti e i consulenti non dovranno in alcun modo adottare comportamenti che possano indurre a provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della stessa.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria tutti i dipendenti devono offrire la più ampia collaborazione, rendendo dichiarazioni veritiere. Ogni forma di reticenza, omertà e falsità è contraria agli interessi del Gruppo poiché il Gruppo intende agire nel pieno rispetto della legge. Le Società del Gruppo esigono, inoltre, che gli organi sociali ed i loro componenti, gli Odv, i dipendenti, consulenti, collaboratori e quanti agiscano in nome e per conto della stessa, operino con la massima disponibilità e trasparenza nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.

È fatto obbligo a coloro che eventualmente dovessero essere oggetto, per fatti connessi al rapporto di lavoro ed anche a titolo personale, di indagini o ispezioni o che dovessero ricevere mandati di comparizione, e/o coloro ai quali venissero notificati altri provvedimenti giudiziari, di informare le Direzioni di riferimento, salvo i casi in cui la normativa preveda la segretezza delle informazioni.

ARTICOLO 36. Rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione

Il Gruppo intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate che devono essere improntati a principi di chiarezza, correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto delle politiche di comunicazione definite dagli Organi Amministrativi.

I dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo non possono fornire informazioni ad organi di comunicazione di massa senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti.

Vige per i dipendenti e collaboratori l'obbligo di fedeltà e riservatezza delle informazioni aziendali siano esse riservate o anche a carattere neutro. Le informazioni aziendali acquisite nello svolgimento del lavoro devono essere usate solo per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Il Gruppo contrasta e respinge ogni forma di disinformazione o di diffusione non accurata, incompleta e non veritiera di notizie che riguardano la società e la sua attività, ed assume ogni iniziativa diretta a tutelare la propria immagine e reputazione oltre che garantire la correttezza delle informazioni che la riguardano.

ARTICOLO 37. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Le Società del Gruppo non erogano contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 38. Politiche del Personale

38.1 Rispetto reciproco

È politica delle Società del Gruppo CMV SpA promuovere un clima interno in cui ogni dipendente interagisca verso gli altri colleghi, onestamente, con dignità e rispetto reciproco.

Vi è consapevolezza del fatto che un clima positivo in cui le risorse umane collaborano e comunicano apertamente, agevola il raggiungimento delle mete e degli obiettivi del Gruppo e promuove la partecipazione attiva e la crescita individuale.

38.2 - Doveri dei dipendenti

Ogni dipendente è tenuto ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi che sono stabiliti dal Regolamento che Disciplina il Lavoro e che sono previsti dal presente Codice. Ogni Dipendente assicura le prestazioni richieste, rivolgendosi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione del codice e delle norme che regolano l'attività, nell'ambito della funzione propria di ciascun dipendente.

Ogni dipendente è tenuto a riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni e qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di agire in violazione delle norme; obbligo di chi riceve tali notizie è quello di mantenere la riservatezza circa l'identità del denunciante.

È compito di ciascun Responsabile di Unità/Settore aziendale, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri subalterni e impedire qualunque tipo di ritorsione.

Tutto il personale è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

L'utilizzo degli strumenti di lavoro, con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche (posta elettronica ed internet), va condotto nel rigoroso rispetto della legge e delle norme interne e pertanto tali strumenti sono da usare esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività lavorative.

Particolare attenzione va posta alla gestione delle risorse finanziarie di cui il Dipendente sia in possesso evitando ogni forma di utilizzo improprio, ancorché diretto a realizzare un vantaggio per il Gruppo.

Ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse materiali e finanziarie a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali rischi o eventi dannosi.

Tutto il personale deve attenersi a quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, ed elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di responsabili o soggetti esterni autorizzati.

Il personale impegnato nelle attività di rilevazione contabile e di predisposizione dei documenti che da essa derivano deve assicurarsi di riportare informazioni precise, esaurienti e verificabili, che devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili, indirizzi del Comune di Venezia), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne e devono essere corredati dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

38.3 Doveri dei collaboratori

Ogni collaboratore è tenuto ad agire lealmente al fine di rispettare quanto previsto dalla Disciplina del Lavoro e quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni richieste.

Particolare attenzione va posta alla gestione delle risorse finanziarie di cui il Collaboratore sia in possesso evitando ogni forma di utilizzo improprio, ancorché diretto ad realizzare un

vantaggio per il Gruppo.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse materiali e finanziarie a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali rischi o eventi dannosi.

Il Collaboratore deve attenersi a quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, ed elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di responsabili o soggetti esterni autorizzati.

Il Collaboratore impegnato nelle attività di rilevazione contabile e di predisposizione dei documenti che da essa derivano deve assicurarsi di riportare informazioni precise, esaurienti e verificabili, che devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne e devono essere corredati dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

38.4 Doveri dei dirigenti

Il dirigente è tenuto ad osservare, come tutti i dipendenti, la normativa vigente, gli impegni assunti nel contratto di lavoro e il presente Codice.

Egli è tenuto, altresì, a vigilare sull'osservanza della normativa e del Codice da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con cadenza temporale, adeguati alla tipologia di attività da verificare.

38.5 Selezione del personale ed assunzione

La selezione del personale avviene secondo le procedure aziendali disposte in ottemperanza agli indirizzi del Comune di Venezia e in coerenza al Regolamento/Contratto che disciplina il Lavoro.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

La funzione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione, evitando, in particolare, che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela o consanguineità con il candidato; il personale addetto alle selezioni è tenuto a dichiarare la presenza, tra i candidati, di propri parenti o consanguinei e astenersi dall'attività.

Il personale è assunto con regolare contratto e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ciascun collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- Caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere anche in relazione al GDPR 679/2016;
- Elementi normativi e retributivi, come regolati dal Regolamento/Contratto della Disciplina del Lavoro;
- Norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute e la sicurezza, associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione dello stesso.

38.6 Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

38.7 Sicurezza e salute

Le Società del Gruppo si impegnano a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; essa opera, inoltre, per tutelare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder.

Obiettivo del Gruppo è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricevendo costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno della Società, ma anche con i fornitori, le imprese e i clienti coinvolti nelle proprie attività.

38.8 Tutela della persona

Le Società del Gruppo tutelano l'integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Sono perseguite le molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Non sono tollerate discriminazioni legate all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Le Società del Gruppo tutelano i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrastano qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

38.9 Gestione delle informazioni

Ciascun dipendente deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Ciascuno è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Le Società del Gruppo tutelano altresì la privacy di ciascun dipendente, in conformità a quanto previsto dalla legge, e adottano standard che prevedono il divieto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, di comunicare e diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo delle norme a protezione della privacy.

È esclusa qualsiasi forma di indagine sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore e, in generale, sulla vita privata di ciascuno.

38.10 Conflitto di interessi

Tutti sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- Svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (a titolo esemplificativo: incarichi professionali, committenza forniture) e ciò anche attraverso familiari o parenti;
- Curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di parenti e affini, presso gli stessi;
- Curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e acquisire servizi da fornitori del Gruppo;
- Accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo all'apparenza, un caso di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, informa la

Direzione o l'Organo Amministrativo che ne valuta, caso per caso, l'effettiva esistenza.
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un Amministratore, la valutazione va rimessa all'Organo di Controllo.

Il dipendente/amministratore/collaboratore è tenuto a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con le Società del Gruppo.

38.11 Utilizzo dei beni Aziendali

Ciascuno è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

ARTICOLO 39. Tutela degli Azionisti

Le Società del Gruppo, consapevoli dell'importanza del ruolo della Proprietà, si impegnano a fornire ai propri Soci/Azionisti, informazioni accurate, veritiere e tempestive, e a migliorare le condizioni della loro partecipazione alle decisioni societarie.

Costituisce impegno delle Società del Gruppo tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Soci/Azionisti con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e la tutela del patrimonio.

ARTICOLO 40. Rapporti istituzionali

Le Società del Gruppo si impegnano a:

- Instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello comunitario, nazionale, comunale e territoriale;
- Rappresentare i propri interessi e le proprie posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice delle Società del Gruppo.

ARTICOLO 41. Contributi e sponsorizzazioni

Le Società del Gruppo si attengono agli indirizzi dettati dal Comune di Venezia in tema di contributi e sponsorizzazioni.

Venezia, 19 settembre 2018

Organi Amministrativi
Società del Gruppo CMV SpA

